

DELIBERAZIONE 19 GIUGNO 2025
266/2025/R/GAS

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DELLA PROCEDURA DI PRIMO
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE
DEL TERMINALE DI RAVENNA GESTITO DA SNAM ENERGY TERMINALS S.R.L.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344^a *bis* riunione del 19 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento 312/2014);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità del 2 marzo 2023, 85/2023/R/gas (di seguito: 85/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 aprile 2023, 144/2023/R/gas (di seguito: 144/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità del 27 giugno 2023, 285/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 27 giugno 2023, 288/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 288/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 30 gennaio 2024, 16/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 16/2024/R/gas);
- la comunicazione di Snam FSRU Italia S.r.l., oggi Snam Energy Terminals S.r.l., (di seguito: Snam Energy Terminals) del 3 aprile 2025, prot. Autorità 23703 del 4 aprile 2025 (di seguito: comunicazione 3 aprile 2025);
- la comunicazione dell’Autorità del 28 aprile 2025, prot. Autorità 29549 del 28 aprile 2025 (di seguito: comunicazione 28 aprile 2025)
- la comunicazione di Snam Energy Terminals del 7 maggio 2025, prot. Autorità 31548 del 7 maggio 2025 (di seguito: comunicazione 7 maggio 2025);
- la comunicazione di Snam Energy Terminals del 12 giugno 2025, prot. Autorità 42092 del 13 giugno 2025 (di seguito: comunicazione 12 giugno 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl;
- con la deliberazione 167/05, l’Autorità ha fissato i criteri di accesso ai terminali di Gnl ai sensi del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- all’articolo 5, comma 8, il TIRG prevede che l’impresa di rigassificazione esercente la capacità di rigassificazione di nuova realizzazione trasmetta all’Autorità, per verifica, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità;
- inoltre, all’articolo 5, comma 9, il TIRG prevede che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente alinea, l’Autorità verifichi che le

disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione alle procedure di conferimento della capacità, e comunichi all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata;

- l'articolo 7 del TIRG prevede che i prezzi di riserva per il conferimento delle capacità siano definiti:
 - a) sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi, di cui all'articolo 17 dell'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale sia maggiore di zero;
 - b) dall'impresa di rigassificazione nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi risulti nullo;
- i criteri di cui alla precedente lettera a) sono attualmente composti dall'allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas, da ultimo aggiornato con la deliberazione 288/2023/R/gas, e dal punto 2 della deliberazione 157/2020/R/gas secondo cui l'impresa di rigassificazione può definire un prezzo di riserva anche superiore rispetto a quello individuato dal predetto allegato A sino ad un massimo pari al corrispettivo tariffario.

CONSIDERATO CHE:

- la società Snam Energy Terminals (la denominazione sociale del gestore dei Terminali di Panigaglia, Piombino e Ravenna, a far data dal 27 maggio 2025, è stata modificata da Snam FSRU Italia S.r.l. a Snam Energy Terminals S.r.l.) gestisce un terminale di nuova realizzazione ubicato vicino alla costa di Ravenna (di seguito: Terminale di Ravenna);
- con la deliberazione 16/2024/R/gas l'Autorità ha approvato la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del Terminale di Ravenna, oltre alla proposta di codice di rigassificazione del medesimo terminale;
- la deliberazione 16/2024/R/gas ha previsto, inoltre, che nell'ambito della procedura di primo conferimento venissero offerti prodotti decennali e quinquennali (con durata estendibile) in aggiunta al prodotto ventennale, precisando i criteri di valorizzazione delle offerte relative ai medesimi prodotti;
- con la comunicazione 3 aprile 2025, Snam FSRU Italia (ora Snam Energy Terminals) ha inviato la procedura di primo conferimento integrata ai fini del:
 - a) recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione 16/2024/R/gas in relazione all'offerta di prodotti di durata decennale e quinquennale (con opzione di estensione) in aggiunta al prodotto di durata ventennale, con possibilità di decorrenza del servizio nel periodo intercorrente tra l'anno termico 2025/26 e l'anno termico 2028/29;
 - b) recepimento dei criteri per la selezione delle offerte relative ai prodotti di durata inferiore ai venti anni di cui al punto 3 della deliberazione 16/2024/R/gas;

- c) l'aggiornamento del corrispettivo base d'asta pari a 20 €/mcliq modulato in riduzione entro il limite minimo del 64% (corrispondente a circa 1,91 €/MWh), in funzione di cinque scaglioni di offerta della capacità disponibile;
- con la medesima comunicazione Snam FSRU Italia (ora Snam Energy Terminals) ha, inoltre, proposto l'introduzione di un meccanismo di incentivazione per il conferimento di capacità pluriennale, che avrebbe previsto il riconoscimento a favore dell'impresa di rigassificazione di una quota pari al 10%, al 30% e al 36% dei proventi derivanti dalla vendita della capacità rispettivamente su base quinquennale, decennale e quindicinale/ventennale, a parziale copertura dello sconto effettuato sul corrispettivo a base d'asta di cui alla precedente lettera c). Tale meccanismo sarebbe stato funzionale a promuovere la massimizzazione dell'utilizzo del Terminale di Ravenna a beneficio della sicurezza e a riduzione degli oneri per il sistema gas nazionale;
 - con comunicazione 28 aprile 2025 la Direzione Mercati Energia dell'Autorità ha comunicato a Snam FSRU Italia (ora Snam Energy Terminals), su indirizzo del Collegio dell'Autorità espresso nella riunione del 17 aprile 2025, di non ravvisare, al momento, le condizioni per l'apertura di un procedimento volto a prevedere l'introduzione del meccanismo di incentivazione proposto. Con la medesima comunicazione si invitava, inoltre, la società a comunicare l'intenzione di confermare la proposta di aggiornamento della procedura, come da ultimo trasmessa con la comunicazione del 3 aprile 2025, ovvero indicare le modifiche ed integrazioni ritenute opportune;
 - con la medesima comunicazione, la Direzione Mercati Energia ha altresì rappresentato che la procedura non deve necessariamente contenere l'articolazione dei prezzi di offerta della capacità in quanto essi non sono oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Autorità. Tali prezzi, pertanto, potrebbero essere definiti dall'impresa di rigassificazione anche successivamente all'approvazione della procedura, comunque nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7 del TIRG;
 - infine, con la comunicazione 12 giugno 2025, Snam Energy Terminals ha manifestato la volontà di svolgere la procedura di primo conferimento del Terminale di Ravenna, come aggiornata con la comunicazione 3 aprile 2025 (senza ulteriori aggiornamenti), il prossimo 30 giugno 2025 procedendo alla immediata pubblicazione della procedura sul proprio sito internet, al fine di garantire un congruo preavviso agli operatori di mercato.

RITENUTO CHE:

- le modifiche della procedura di primo conferimento trasmesse con la comunicazione del 3 aprile 2025 siano coerenti con le indicazioni della deliberazione 16/2024/R/gas;
- non essendo i prezzi di riserva oggetto di preventiva approvazione, resti comunque ferma la possibilità per l'impresa di rigassificazione di aggiornare l'articolazione dei medesimi anche successivamente all'approvazione della procedura, comunque nel

rispetto dei predetti criteri definiti dall’Autorità ai sensi del comma 7.1 lettera a), del TIRG;

- sia pertanto opportuno approvare le proposte di modifica, trasmesse da Snam FSRU Italia (ora Snam Energy Terminals) con la comunicazione del 3 aprile 2025, della procedura di primo conferimento della capacità di rigassificazione

DELIBERA

1. di approvare le proposte di modifica, trasmesse da Snam FSRU Italia (ora Snam Energy Terminals) con la comunicazione del 3 aprile 2025, della procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del Terminale di Ravenna, allegate al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Energy Terminals S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini